

1. Ordinanza 18 dicembre 2010 sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

(Questo lo fa la Manuela)

Secondo la Corte d'Assise d'Appello, la Corte d'Assise ha respinto le richieste perché, “-a suo dire - non necessarie”, considerato il “complessivo contributo dialettico proveniente dai C.T. delle parti private, sì da consentire alla Corte di prendere posizione anche senza disporre una perizia”.

La difesa degli imputati ha impugnato l'ordinanza perché la perizia era invece necessaria, non potendo la decisione essere basata solo su accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica, a fronte delle censure mosse dai C.T. delle difese.

La difesa Knox ha impugnato l'ordinanza anche con riferimento alla mancata audizione del teste Aviello.

Con gli appelli e con i motivi aggiunti, altre richieste si sono aggiunte, vale a dire:

acquisizioni documentali

verbali di indagini difensive

richieste di perizie e di audizioni di testimoni (tra cui anche quella proposta dal Sollecito, volta all'audizione di Mario Alessi, che avrebbe ricevuto da Rudi Guede confidenze circa la totale estraneità del Sollecito e della Knox ai delitti).

Passando all'ordinanza della Corte di secondo grado, va premesso che la Corte di Pratillo ha respinto una serie di eccezioni.

Tra queste, erano state impuginate le ordinanze con cui erano stati ritenuti acquisibili i memoriali della Knox e quella con cui era stata respinta la richiesta della difesa Knox di espungere le spontanee dichiarazioni del 6 (secondo la Corte di Pratillo le spontanee dich. del 6 erano state acquisite limitatamente al reato di calunnia e i memoriali come corpo del reato di calunnia *e anche perché scritto proveniente dall'imputata e dalla stessa spontaneamente consegnato alla Polizia.*

Poi c'è l'ordinanza impugnata che è stata non condivisa dalla Corte di Pratillo. Quella non sarebbe stata nulla ma infondata.

**La Corte d'assise d'appello ha invece disposto la rinnovazione del dibattimento.** La Corte presieduta da Pratillo dice in proposito: **il rispetto della regola dell'art. 533 c.p.p.** (condanna solo se l'imputato risulti colpevole *al di là di ogni ragionevole dubbio*) **non consente di condividere totalmente l'ordinanza 9.10.09 circa le richieste istruttorie formulate dalla difesa degli imputati.**

E ciò perché (questo sarebbe il motivo) “La individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua attribuzione agli imputati risulta...particolarmente complessa per la obiettiva difficoltà da parte di soggetti non aventi conoscenze scientifiche di formulare valutazioni ed opzioni su materie particolarmente tecniche senza l'ausilio di un perito d'ufficio, donde la necessità di disporre una perizia d'ufficio. Ma l'esigenza di fugare ogni ragionevole dubbio, induce, oltre che ad acquisire tutti i documenti prodotti dalla difesa, anche ad apprezzare la rilevanza della prova per testi concernente l'apertura delle discoteche e la presenza in piazza Grimana delle navette menzionate dal teste Curatolo. Donde la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e l'ammissione dei mezzi di prova come indicato nel dispositivo”.

E nel dispositivo si legge: “respinge l'eccezione di nullità della sentenza e delle ordinanze dibattimentali impugnate;

dispone la rinnovazione della istruttoria dibattimentale;

dispone l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dalla difesa degli imputati;

dispone perizia genetica sui reperti 165 b....e 36...

ammette la prova per testi (con i testi delle discoteche)....”.

**I problemi che pone questa ordinanza rinnovativa dell'istruzione dibattimentale** e di cui s'è parlato sono:

1) La Corte di Pratillo ha disposto la rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 603, primo o terzo comma c.p.p. ? Cioè l'ha disposta in accoglimento del relativo motivo d'appello, non essendo in grado di decidere allo stato degli atti o l'ha disposta

d'ufficio, ritenendola assolutamente necessaria ? Non si capisce. Verosimilmente l'ha fatto in relazione al primo comma, ma non è affatto chiaro.

2) La stessa incertezza di cui al n. 1), oltre ad altre considerazioni, evidenzia l'assenza di motivazione richiesta per procedere a tale rinnovazione.

Infatti, **quanto alla perizia genetica**, la Corte dice: l'individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua attribuzione risulta particolarmente complessa per la difficoltà da parte di soggetti non aventi conoscenze scientifiche (cioè i giudici) di formulare valutazioni ed opzioni su materie particolarmente tecniche senza l'ausilio di un perito d'ufficio. E aggiunge : “donde la necessità di disporre una perizia d'ufficio” per fugare ogni ragionevole dubbio.

Ma questa “motivazione” non è quella che avrebbe dovuto sostenere un istituto di carattere eccezionale (vds., tra le altre, Cass. Sez. IV 24.04.2007 n. 16422 e Cass. Sez. VI 8.01.2003 n. 68 e, in ultimo, Cass. Sez. VI 12.10.2010 n. 39347), perché tale da contrastare la presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado (vds. Cass. Sez. VI 2.04.1998 n. 4089; Cass. Sez. VI 15.07.1996 n. 7047) e il principio di oralità del secondo grado, come la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con la perizia genetica. La Corte avrebbe dovuto spiegare perché non sarebbe stata in grado di decidere allo stato degli atti o, comunque, nel caso si acceda all'ipotesi della rinnovazione d'ufficio, perché quella perizia sia stata ritenuta “assolutamente necessaria”. E la Corte avrebbe dovuto spiegare il perché della sua decisione, esaminando quello che era stato fatto nelle indagini e nel giudizio di primo grado.

Invece la Corte ha ignorato il materiale raccolto nelle indagini e nel giudizio di primo grado e non ha fatto altro che disporre una perizia genetica (su materiale oggetto di un precedente accertamento irripetibile) facendo riferimento alle ragioni che **ordinariamente** consentono la perizia, a norma dell'art. 220, primo comma c.p.p., cioè “quando occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che

richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”, decidendo come se fosse il Giudice di primo grado.

La Corte non poteva dire: dispongo la perizia perché ho bisogno di un ausilio tecnico per decidere, fugando ogni ragionevole dubbio. **Occorreva una specifica motivazione volta a vincere la presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado e a spiegare perché la Corte non poteva decidere allo stato degli atti o ritenesse quella perizia *assolutamente necessaria*.** Sia che disposta in accoglimento dell’appello, sia che disposta d’ufficio, **manca la specifica motivazione di cui all’art. 603 c.p.p., non potendo la stessa essere sostituita da quella di cui all’art. 220, primo comma c.p.p.** Una cosa, infatti, è disporre la normale perizia, altra cosa è disporla in appello, come rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

Inoltre, il richiamo all’**art. 533 c.p.p.** è destinato ad operare nel solo momento della sentenza, nel senso che, **se, in quel momento, “il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura*, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della razionalità umana”** (vds. Cass. Sez. I, 21 aprile 2010 n. 19933), **il giudice affermerà la responsabilità dell’imputato. In caso contrario, no.**

Porre il richiamo all’art. 533 c.p.p. non nel momento della sentenza ma in un momento antecedente e cioè a fondamento della decisione della rinnovazione del dibattimento, significa, da un lato, **affermare una sorta di obbligo di declaratoria di responsabilità (perché si rinnova il dibattimento per pervenire alla condanna)**, dall’altro, **anticipare contraddittoriamente, inammissibilmente e immotivatamente un’insufficienza di elementi rispetto alla valutazione del primo giudice.**

**Nell'ordinanza si fa riferimento ad "eventuali contaminazioni",** ma queste debbono essere provate da chi le invoca.

Per di più, **la perizia disposta era volta a consentire accertamenti irripetibili quando già erano stati compiuti ex art. 360 c.p.p. e non era stata fatta riserva di incidente probatorio o, nell'impossibilità di ripeterli, era volta a valutare quegli accertamenti.** La perizia aveva, cioè, ad oggetto in primis "cose soggette a modificazione non evitabile" e questo tipo di perizia e quella che, se disposta in dibattimento, ne prevede verosimilmente la sospensione (per di più in appello) per un tempo superiore ai 60 gg. (com'è stata e com'era prevedibile la perizia Conti-Vecchiotti), questo tipo di perizia, si diceva, si fa solo nelle indagini.

Va ricordato che l'irripetibilità deriva dall'impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto spazio-temporale non rinnovabile la quale verrebbe altrimenti dispersa a fini probatori (vds. **Cass. S.U. sentenza n. 4 dell'11.03.1999**).

La Corte di Prati, inoltre, nell'ordinanza in data 18 dicembre 2010, dispone la perizia, **affermando di non condividere totalmente la decisione della Corte di primo grado sulle richieste di perizie avanzate dagli imputati ex art. 507 c.p.p.**

Quest'ordinanza era stata impugnata dagli imputati che ribadivano la necessità di una vera e propria perizia, "non potendo....la decisione essere basata solo su accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica, a fronte delle censure mosse dai C.T. della difesa".

In sostanza, sulla base di tale ragionamento, gli imputati hanno sollecitato la Corte di primo grado ad avvalersi dei propri poteri officiosi ex art. 507 c.p.p.

La Corte di primo grado ha respinto la richiesta perché le perizie non apparivano "necessarie" poiché l'amplissimo contributo dialettico offerto dalle consulenze delle parti private, oltre agli accertamenti ex art. 360 c.p.p., offriva un materiale in ordine

al quale era possibile prendere posizione senza aggiungere altro. La Corte ha detto, quindi, che le perizie non erano “assolutamente necessarie”.

La Corte di secondo grado, sul presupposto che abbia deciso di rinnovare il dibattimento a norma del primo comma dell’art. 603 c.p.p., ha, in pratica, contestato la decisione del primo giudice di non avvalersi del potere di integrazione di cui all’art. 507 c.p.p. ed ha motivato tale disaccordo, dicendo che: “ l’individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua attribuzione risulta particolarmente complessa per la difficoltà da parte di soggetti non aventi conoscenze scientifiche (cioè i giudici) di formulare valutazioni ed opzioni su materie particolarmente tecniche senza l’ausilio di un perito d’ufficio.”

Su queste cinque righe di motivazione si fonda tutta la “motivazione” dell’ordinanza. Ma **la Corte avrebbe ragione nel ritenere di non condividere la decisione del primo giudice se questo non avesse disposto di contributi tecnici**, in particolare degli accertamenti irripetibili ex art. 360 c.p.p., e delle Consulenze delle parti private (ivi comprese quelle delle parti civili Kercher), ma il preesistente contributo “tecnico”, sia della Polizia Scientifica che delle parti private era, nella fattispecie, amplissimo ed esaustivo e il personale della Scientifica e i Consulenti erano stati a lungo esaminati anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado (e persino nell’udienza preliminare). **La Corte avrebbe dovuto valutare il materiale raccolto e scegliere la soluzione che ritenesse più corretta.** Non vi era alcuna necessità di una perizia perché nulla di nuovo avrebbe potuto apportare al processo rispetto ai contributi del personale della Polizia scientifica utilizzato dalla Procura nelle indagini e dei Consulenti delle parti private (PC comprese). **Se la ragione della perizia era di poter disporre di un ausilio tecnico, questo già c’era nel processo** ed è per questo che la Corte di primo grado aveva ritenuto insussistenti le condizioni di cui all’art. 507 c.p.p.

In definitiva, **per decidere, sia in base all’istituto dell’art. 507 c.p.p. sia in relazione alle condizioni richieste dall’art. 603 c.p.p. (primo o terzo comma), la Corte avrebbe dovuto tener conto di quello che era stato acquisito con modalità**

**irripetibili e valutarne la completezza o meno e lo avrebbe dovuto fare con una rigorosa dimostrazione che desse ragione dell'impossibilità, per la Corte, di decidere con il materiale raccolto in primo grado (vds. Cass. Sez. VI 10.11.1994 n. 11379), ma questa valutazione manca completamente:** l'impossibilità di decidere allo stato degli atti vi è sia quando i dati probatori già acquisiti siano incerti sia quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (vds. Cass. Sez. III 24.09.2007 n. 35372).

Ma c'è un altro punto fondamentale che va considerato. "L'accertamento peritale ha la sua ragione d'essere nella necessità di apportare al giudice gli elementi indispensabili per la valutazione dell'elemento probatorio, sicché è consentito al decidente, nell'ambito del suo potere di controllo e supervisione, di pervenire ad un convincimento che, pur non trovando precisa aderenza al delimitato campo dell'indagine tecnica, trovi comunque giustificazione nella medesima e ne rappresenti il logico sviluppo" (vds. Cass. pen. Sez. II, 29 aprile 1994 n. 4860). **Il giudice non può delegare al perito la decisione, ma, anche quando ritenga di aderire alle conclusioni del perito, deve comunque valutarle senza ignorare le argomentazioni del consulente** ed è ravvisabile vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali (Cass. pen. Sez. I, 3 giugno 1998 n. 6528). Il giudice deve *formulare le sue valutazioni e operare le sue opzioni tra tesi contrapposte, su materie particolarmente tecniche* e la responsabilità della valutazione e della scelta è solo sua, tanto più quando nella sede naturale, cioè nelle indagini e, poi, nell'istruttoria dibattimentale di primo grado, sono stati acquisiti imponenti apporti tecnici da parte degli esperti della Polizia Scientifica e dei Consulenti delle parti private, una delle quali, la parte civile Kercher è stata totalmente convergente con le valutazioni della Polizia Scientifica. **Nell'ordinanza del 18 dicembre 2010, invece, la Corte ritiene di prescindere totalmente da tali**

**apporti tecnici, svolti nel contraddittorio degli interessati, perché aventi natura irripetibile, anzi non ne parla proprio e ritiene di potersi avvalere solo di una perizia genetica, attribuendo ai periti da nominare il potere di operare valutazioni ed opzioni che sono compito del solo giudicante. Accogliendo la richiesta degli appellanti, la Corte implicitamente ne assume la prospettazione che è comprensibile per delle difese ma radicalmente inaccettabile per l'organo giudicante:** vi è contrasto di valutazioni tra la Polizia Scientifica, incaricata degli accertamenti ex art. 360 c.p.p. (non contestati dagli imputati a norma dell'art. 360, quarto comma c.p.p.) e i Consulenti delle parti civili Kercher, da una parte, e i Consulenti degli imputati, dall'altra. Tale contrasto impone la perizia, che, a sua volta, è stata aspramente contestata dai primi. In altre parole, la Corte sembra ignorare quel contrasto di prospettazioni e di valutazioni che è l'essenza del processo e, invece di prendere posizione tra le varie opzioni, decide di delegarla ai suoi periti. Ma il fatto che i Consulenti delle difese contestino, **in maniera peraltro platealmente tardiva e inappropriata**, gli accertamenti ex art. 360 c.p.p. fa parte della regola del processo penale, nel quale non può pretendersi l'adesione degli imputati alle prospettazioni del Pubblico Ministero e della parte civile. Se così fosse, la perizia sarebbe uno strumento di valutazione obbligatorio nel processo, ma non è così.

Né, a colmare la lacuna motivazionale evidentissima di tale prima, fondamentale ordinanza, può invocarsi la successiva sentenza dove si riprende la questione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale soprattutto alle pp. 68 e 69 della sentenza che s'impugna e dove, in sostanza, la Corte non fa che ribadire il concetto che la perizia genetica è stata disposta perché "l'accertamento della sussistenza materiale dell'indizio, soprattutto allorché richiede procedimenti di indagine particolarmente tecnici e conoscenze scientifiche complesse, pur non esulando formalmente dal potere dovere del Giudice, non può davvero essere affrontato e risolto senza l'ausilio di persone esperte in quell'ambito....Né il potere dovere di disporre una perizia per risolvere problemi troppo complessi per le conoscenze esigibili da Giudici, popolari e



togati, viene meno soltanto perché, nel corso delle indagini, gli accertamenti della Polizia Scientifica sono stati effettuati con le modalità degli accertamenti irripetibili, senza che sia stato chiesto un incidente probatorio: in primo luogo perché l'irripetibilità non deriva dalle modalità seguite ma dall'essere quell'accertamento davvero irripetibile; in secondo luogo, perché, comunque, le modalità seguite non valgono a colmare le lacune del giudice del dibattimento, il quale non diviene meno ignorante soltanto perché l'accertamento è stato effettuato con modalità particolari. Ma, del resto, è proprio per questo che l'art. 224 c.p.p. consente al Giudice di disporre una perizia anche d'ufficio" (si veda la sentenza della Corte d'Assise d'Appello alle pp. 68 e 69).

Come si vede, tralasciando, per ora, il passaggio relativo all'irripetibilità sul quale si tornerà di seguito, la perizia è stata disposta per lo stesso motivo per cui viene disposta ordinariamente in primo grado una *qualsiasi* perizia, cioè in applicazione dell'art. 220 c.p.p., poiché, cioè, occorreva acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze "scientifiche".

**Ma qui si era in grado d'appello e la norma da applicare era quella di cui all'art. 603 c.p.p.** La Corte doveva motivare sull'esistenza delle condizioni richieste da tale norma, cioè sull'impossibilità di decidere allo stato degli atti, in relazione al primo comma o sull'assoluta necessità in relazione al terzo comma. La Corte avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui aveva ritenuto di adottare un istituto assolutamente eccezionale, come la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e non limitarsi a confessare la sua incapacità di operare valutazioni su prove di natura genetica senza l'ausilio di *propri* periti. La Corte ha ignorato l'istituto di cui all'art. 603 c.p.p., non vi è traccia dello stesso neppure nel lessico impiegato nella sentenza e si è limitata a disporre una perizia per lo stesso motivo per cui si dispone ordinariamente una perizia.

Per di più, si trattava di una perizia del tutto particolare che aveva ad oggetto, quantomeno in prima battuta, accertamenti irripetibili e gli stessi trovano la loro collocazione o nell'art. 360 c.p.p. o nella perizia avente ad oggetto cose soggette a

modificazione non evitabile, che si fa in sede di incidente probatorio e, quindi, in sede di indagini preliminari (art. 392, primo comma lett. f) c.p.p.), ma mai e poi mai in appello.

La Corte, per di più, ha dimostrato di ignorare pressoché integralmente l'istituto degli accertamenti irripetibili, che deriverebbe, secondo il suo assunto, non dalle modalità ma dalla natura dello stesso. Si tratta, invece, di accertamenti che debbono essere fatti immediatamente o, al più tardi, in sede di incidente probatorio e, in tal caso, debbono essere disposti dal giudice per le indagini preliminari proprio per cristallizzare subito il quadro in evoluzione e tali accertamenti, proprio perché non ripetibili, non possono essere ripetuti in appello.

Non solo, quindi, non v'è traccia di motivazione sulle condizioni per l'operatività dell'art. 603 c.p.p. ma la Corte non ha neppure spiegato come mai ritenesse possibile la ripetizione di accertamenti non ripetibili, dopo l'espletamento del primo grado di giudizio e in sede di giudizio d'appello.

La Corte ha detto solo: si tratta di questioni scientifiche, *ergo* ho bisogno di periti esperti del settore. Non v'è altro.

Manca in particolare, come s'è detto, una qualsivoglia riflessione su ciò che era stato acquisito in proposito in sede di indagini, di udienza preliminare e di giudizio di primo grado e in ordine al quale la Corte avrebbe dovuto operare la sua scelta ai fini della decisione dell'appello, perché la Corte disponeva di tutti gli elementi per decidere in un modo o nell'altro. Se fosse stata di contrario avviso, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui era impossibile la decisione allo stato degli atti o era assolutamente necessaria la rinnovazione, ma, per farlo, avrebbe dovuto prima esaminare il materiale acquisito e spiegare perché lo ritenesse assolutamente, radicalmente e intrinsecamente inidoneo.

Con ciò avrebbe assolto l'onere motivazionale di cui all'art. 603 c.p.p. Ciò, all'evidenza, non è accaduto.

**Prova testimoniale e prova documentale. Quello che si è detto vale per la parte dell'ordinanza in cui si ritiene necessario l'esame peritale in relazione agli aspetti genetici, ma il provvedimento del 18 dicembre 2010, con cui è stato disposto il rinnovo dell'istruzione dibattimentale, riguarda anche la prova testimoniale concernente l'apertura delle discoteche e la presenza in Piazza Grimana delle navette menzionate dal teste Curatolo e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle difese.**

**Qui, la motivazione della decisione è praticamente assente.**

La Corte dispone la rinnovazione dell'istruzione per "l'esigenza di fugare ogni ragionevole dubbio" (si veda l'ordinanza alle pp. 17 e 18). "Donde", aggiunge la Corte, "la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e l'ammissione dei mezzi di prova come indicati nel dispositivo".

**Qui la Corte ha deciso di adottare un istituto eccezionale come quello di cui all'art. 603 c.p.p. senza neppure il riferimento all'ausilio tecnico che, a torto, poteva invocarsi ed è stato invocato per l'espletamento della perizia genetica.**

**Nella decisione che riguarda la prova testimoniale e quella documentale, la Corte si è limitata ad affermare l'esigenza di superare ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità dei due imputati.**

**Manca totalmente un sia pur fugace accenno circa l'impossibilità di decidere allo stato degli atti (art. 603, primo comma c.p.p.) o all'"assoluta necessità" della rinnovazione dell'istruzione.**

*Non basta ancora: la Corte d'Assise d'Appello, nella sua ordinanza, ha disposto in particolare "l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dalla difesa degli imputati", sebbene tra gli stessi figurino verbali di assunzione a informazioni difensive, atti questi che possono essere usati solo per eventuali contestazioni ma che non possono far parte del fascicolo del dibattimento (art. 431 c.p.p.), oltre a integrazioni di CT che non possono far parte dello stesso fascicolo neppure in primo grado (vds. doc. I, II, VII a p. 37 e 38 della Relazione introduttiva).*

*A questo proposito s'impongono le seguenti considerazioni:*

La Corte ha disposto la rinnovazione del dibattimento, attraverso l'acquisizione di tutti i documenti prodotti, **senza la benché minima motivazione in riferimento alle condizioni richieste dall'art. 603 c.p.p.;**

**Ma, cosa ancora più grave, ha acquisito in appello documenti (verbali ex art. 391 bis c.p.p. e supplementi di CT) che non potevano essere prodotti neppure in primo grado.**

Conclusivamente, sussistono i vizi di cui alla lett. c), (per i documenti che non potevano essere prodotti) ed e) dell'art. 606 c.p.p. (per l'omessa motivazione richiesta dall'art. 603 c.p.p.)

**2. Con ordinanza in data 7.09.2011 la Corte ha ritenuto non indispensabile il nuovo esame dell'Aviello, chiesto da questa Procura Generale in ordine alle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero nel procedimento per calunnia in danno del fratello, limitandosi ad acquisire il p. v. di interrogatorio del teste, indicato originariamente dalla difesa Knox e ammesso dalla stessa Corte, in considerazione della "ammissibilità e rilevanza" con ordinanza in data 21 maggio 2011: la nuova audizione, secondo la Corte, non sarebbe, infatti, "indispensabile", "anche in considerazione dell'acquisizione del verbale del suo interrogatorio da parte del P.M." (vds. p. 52 del verbale di udienza del 7.09.2011). Tale decisione viene, poi, giustificata, come si vedrà, dalla Corte d'assise d'appello del presente processo, in sede di sentenza (vds. p. 42 della sentenza impugnata).**

**Tale decisione, oltre ad essere del tutto immotivata, è anche processualmente non corretta.**

Il teste Aviello era stato ammesso ed esaminato su richiesta della stessa difesa Knox. L'Aviello, com'è stato rappresentato alla C.A.A., in separato procedimento, il n. 10985/2010/21 RGNR, il cui verbale è stato acquisito

**dalla Corte proprio il 7 settembre 2011, non solo ha ritrattato le dichiarazioni rese nel presente processo, ma ha aggiunto circostanze del tutto nuove e decisamente rilevanti ai fini della decisione, come il fatto che circa tre giorni dopo che conobbe Sollecito, questi gli rivelò che ad uccidere Meredith era stata materialmente proprio la Knox nel corso di un gioco erotico, dopo che era nata una discussione anche per motivi economici e che l'uccisione era avvenuta utilizzando proprio il coltello di cui al Rep. 36.**

In particolare, l'Aviello, nel corso del suo interrogatorio, ha riportato quanto riferitogli da Raffaele Sollecito: " ...parlava, parlava...dice : "lo effettivamente so, è vero, è Amanda ma io non l'ho fatto, non ho fatto io l'omicidio, non l'ho fatto io" e ho detto e ne parlava spesso di lui l'altro (parole inc.) il fatto di quel, di quella foto del computer, non me la dimentico mai, dice: " Quella è la carta del bagno, dice quella era la festa di Halloween, carnevale....ma io so che Amanda è collezionista di coltelli - faceva isso – ed effettivamente il coltello era quello di casa – mi diceva a me – però è nata una discussione in quel momentaneo episodio – parlava di giochi erotici e parlava pure dice – è stata una situazione economica.....C'era, chi ha detto che non c'era ? C'era, non è stato lui materialmente " (vds. pp. 49 e 50 del p. v. di interrogatorio di Luciano Aviello nel proc. n. 10985/2010/21 RGNR Procura Perugia).

**Tali confidenze, fatte al teste proprio dall'imputato Sollecito, indicavano, quindi, la Knox come autrice materiale dell'omicidio, lo stesso Sollecito come concorrente o, comunque, presente al fatto e il coltello di cui al Rep. 36 come arma del delitto : vds. il p. v. di interrogatorio di Luciano Aviello in data 22 luglio 2011, alle pp. 49 e 50, nel procedimento n. 10985/2010/21 RGNR, acquisito dalla Corte proprio il 7 settembre 2011.**

**E' pacifica, pertanto, l'estrema rilevanza della prova nel presente processo a carico della Knox e del Sollecito in particolare per**

## **l'omicidio di Meredith Kercher.**

La Corte ha acquisito il verbale di interrogatorio dell'Aviello, ponendo, tra l'altro l'accento solo sulla ritrattazione e non sulle circostanze del tutto nuove e rilevanti costituite dalle confidenze del Sollecito, ma non ha voluto ammettere la nuova audizione del teste.

E' necessario soffermarsi sui vari passaggi della decisione perché un rigoroso esame del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte ne svela la grave illogicità e contraddittorietà, il contrasto con norme processuali stabilite a pena di decadenza, inutilizzabilità e nullità e la lettura del tutto parziale e fuorviante dello stesso verbale acquisito.

Come s'è detto, il teste, richiesto dalla difesa Knox, era stato ammesso il 21 maggio 2011, come teste richiesto dalla difesa Knox e sottoposto ad esame il 18 giugno 2011 (vds. il verbale di udienza da p. 12 a p. 12 e da p. 103 a p. 123).

Quando interviene la ritrattazione e l'allegazione di nuove, rilevanti circostanze da parte dell'Aviello, è la Procura Generale che chiede che il teste venga riesaminato.

La Corte non poteva fare altro che accogliere la richiesta: il principio del **diritto alla prova** le imponeva di accogliere una richiesta che non era vietata dalla legge e non era manifestamente superflua o irrilevante (art. 190, secondo comma c.p.p.). Questo ufficio, nella sua richiesta di ammissione della testimonianza dell'Aviello, ha fatto presente il carattere di novità della prova richiesta (si veda il verbale di udienza 7.09.2011 alle pp. da 34 a 36).

La Corte, nella sua ordinanza (vds. p. 52 del verbale di udienza 7.09.2011), ha invece affermato che la "nuova audizione del teste Aviello non appare indispensabile, anche in considerazione dell'acquisizione del verbale del suo interrogatorio da parte del Pubblico Ministero".

La Corte ha, quindi, ipotizzato una "non indispensabilità" dell'Aviello "anche" perché il verbale dell'interrogatorio è stato acquisito.

Qui vi è il riferimento a un concetto, l'“indispensabilità” estraneo al potere – dovere del giudice in ordine all'ammissione di una prova, che deve essere ammessa salvo che ricorrano le condizioni di divieto della prova stessa o di “manifesta” superfluità o irrilevanza, non di indispensabilità, requisito questo estraneo alle condizioni suindicate, le uniche che possano limitare il potere dovere del giudice in ordine alla prova.

Per di più, non si spiega in alcun modo perché la prova richiesta sarebbe non indispensabile: l'espressione “anche” che si riferisce all'acquisizione del verbale di interrogatorio allude, infatti, a un ulteriore elemento che renderebbe la prova richiesta appunto non indispensabile, ma, a parte l'estraneità di quest'ultima caratteristica alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 190 c.p.p., non si dice quale sarebbe l'ulteriore elemento (sotteso all'espressione “anche”), oltre all'acquisizione del verbale, che renderebbe la prova non indispensabile. Infine, la stessa acquisizione dell'atto non può considerarsi equipollente dell'esame testimoniale e, quindi, non si comprende perché mai tale acquisizione renderebbe non indispensabile l'esame.

Se questa è la “motivazione” dell'ordinanza, poi, in sentenza, la Corte ha ritenuto, in particolare, l'Aviello, insieme ad altri, teste inattendibile, per la mancanza di qualsiasi riscontro obiettivo (vds. la sentenza a p. 42), elemento questo del tutto in distonia rispetto alla motivazione dell'ordinanza.

**Tale affermazione di inattendibilità, oltreché contraddittoria con l'ordinanza 7 settembre 2011, è anche apodittica perché del tutto priva di motivazione.** Se infatti la Corte ritiene di desumere l'inattendibilità del teste dall'intervenuta ritrattazione che è acquisita agli atti, **aveva l'obbligo di richiamare il teste che è ormai divenuto teste del processo ed esaminarlo. L'omesso esame del teste ha, per di più, sottratto al processo l'acquisizione delle dichiarazioni con cui costui ha raccontato**

**di confidenze fattegli da Raffaele Sollecito estremamente utili ai fini della valutazione della falsità dell'alibi dei due imputati.**

Il senso di tutta la messa in scena operata da questo personaggio, ex pentito di camorra, appare, infatti, evidente nell'affermazione del teste Zaccaro Cosimo (pag. 61 verb. di udienza del 27 giugno 2011) con cui chiarisce che *Aviello era stato contattato nel mese di maggio (2010) per creare confusione in questo procedimento.*

Le dichiarazioni del **teste Illic**, esaminato dalla Corte il 27 giugno 2011 anch'esse smentiscono decisamente l'Aviello evidenziandone la falsità del racconto, con toni più blandi giustificato dalle minacce che l'Illic ha subito ad opera di Avello: “ *non mi mettere il bastone tra le ruote perché sennò tela farò pagare!*”

La Corte ha, come s'è detto, rigettato la richiesta ed ha disposto, in aperta violazione del principio di oralità del dibattimento, essendo stato a suo tempo l'Aviello già ammesso a testimoniare, l'acquisizione delle dichiarazioni dell'Aviello, malgrado i difensori degli imputati si fossero opposti e, quindi mancando il consenso delle parti che avrebbe potuto rendere legittima l'acquisizione.

La decisione della Corte di Assise di Appello presuppone un giudizio preventivo di inattendibilità del teste ma appare ancora più inspiegabile alla luce del credito che l'Aviello aveva suscitato nella Corte, *meno di tre mesi prima*, tanto da indurre il consigliere a latere a domandare al dott. Chiacchiera se avesse mai fatto accertamenti sull'affermazione di Aviello di avere occultato le chiavi della casa di via della Pergola e l'arma del delitto (vds. p. 95 del verbale del 27 giugno 2011 di esame del Dr. Marco Chiacchiera, all'epoca Vice Responsabile della Squadra Mobile, e in particolare la domanda rivolta dal Consigliere rel. ed est. Massimo Zanetti).

Ma non basta ancora. La Corte, erroneamente, aveva respinto la richiesta di nuova audizione dell'Aviello ma aveva disposto l'acquisizione del verbale



di interrogatorio.

Avrebbe dovuto esaminarlo e valutarlo nella sua integralità e invece, com'è accaduto quasi sistematicamente nel processo d'appello, la Corte ha isolato e considerato, con motivazioni tra l'altro illogiche, incongrue ed erronee, la sola parte "ritrattatoria" del verbale, cioè quella nella quale l'Aviello smentisce quanto in precedenza dichiarato nel processo, come teste della difesa Knox, **ignorando invece incomprensibilmente le circostanze della pretesa induzione alle false dichiarazioni del Sollecito, rilevanti ai fini della falsità dell'alibi e della confidenza dell'imputato secondo cui fu la Knox a uccidere Meredith con il coltello di cui al rep. 36, tra l'altro oggetto della perizia genetica, nel corso di un gioco erotico e anche per motivi economici, mentre egli, Sollecito, era presente nel luogo del delitto. Si trattava di circostanze del tutto nuove che avrebbero dovuto trovare ingresso nel processo e invece ne sono rimaste fuori, e non solo perché il teste non è stato esaminato e non ha potuto, quindi, chiarirle, ma anche perché del verbale acquisito la Corte ha ommesso ogni valutazione su tali circostanze.**

Respingendo l'istanza della Procura Generale di nuovo esame dell'Aviello su circostanze nuove, emerse dopo l'esame del teste, senza che sussistessero le condizioni di cui all'art. 190, secondo comma c.p.p., **la Corte ha violato l'art. 190 c.p.p. e 238, quinto comma c.p.p., norme processuali garantite dal presidio di cui all'art. 606 lett. c) c.p.p., in violazione del diritto alla prova, sotto il profilo della inutilizzabilità e inammissibilità dell'atto.**

Per di più, motivando il diniego sulla base di un'apparenza di non indispensabilità anche in considerazione dell'acquisizione del verbale, la Corte è incorsa in tre vizi censurabili in sede di legittimità, vale a dire:

non ha motivato in alcun modo l'"apparenza di non indispensabilità", elemento questo che esula in radice dalle condizioni richieste per la

reiezione di una richiesta di prova, per di più, nuova, perché relativa a nuove e contrapposte dichiarazioni fatte dal teste rispetto alle precedenti: **quindi assoluta carenza della motivazione di cui all'art. 606, lett. e), prima parte dell'art. 606 c.p.p.**

non ha indicato quale “altro” elemento avrebbe giustificato la reiezione dell'istanza della Procura Generale rispetto a quello costituito dall'acquisizione del verbale: **quindi assoluta carenza della motivazione, in ordine all'elemento pretermesso e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'indicazione dell'elemento dell'acquisizione del documento come ulteriore rispetto a un altro non indicato in alcun modo, di cui all'art. 606, lett. e), prima parte dell'art. 606 c.p.p.**

sempre in linea con il paralogismo della “petitio principii”, richiamato nell'incipit del ricorso, ha motivato il diniego della prova con riferimento all'acquisizione del verbale, da essa stessa deciso in “alternativa” al normale esame del teste, con quella circolarità “inferenziale” più volte denunciata nel presente ricorso. La Corte, in altre parole, ha respinto una richiesta, facendola derivare, come presupposto processuale, da una decisione “alternativa” precedentemente presa, come a dire: non ti concedo l'esame perché tanto ti “concedo” l'acquisizione del verbale: **quindi manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla reiezione di un'istanza difensiva legata alla “concessione” dell'acquisizione documentale dalla stessa Corte decisa, di cui all'art. 606, lett. e), prima parte dell'art. 606 c.p.p.**

La Corte ha, quindi, deciso di acquisire il verbale in alternativa all'esame del teste.

***Con ciò, la Corte ha gravemente violato gli artt. 511 bis, 511, secondo comma e 515 c.p.p., disponendo l'allegazione di verbali non preceduti dall'esame della persona che aveva reso le dichiarazioni nel diverso procedimento: il comma secondo dell'art. 511 c.p.p., richiamato dall'art.***

511 bis c.p.p. dispone infatti che la lettura e quindi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal teste è disposta *solo dopo l'esame della persona che le ha rese*, a meno che l'esame non abbia luogo. Ma tale riserva è, all'evidenza, inapplicabile alla fattispecie perché è la Corte stessa che, disattendendo la richiesta di questa Procura Generale, ha respinto la richiesta di nuova audizione del teste Aviello, sempre secondo l'abnorme inferenza logica di tipo "circolare" già denunciata.

*Sempre nell'ambito del diritto alla prova, la Corte ha violato altresì la norma che imponeva alla stessa di assumere una prova decisiva a favore del pubblico ministero in ordine alle prove a carico degli imputati sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico, vale a dire l'art. 495 c.p.p. e, quindi, in appello, quella di cui all'art. 603, secondo comma c.p.p., trattandosi di nuove prove sopraggiunte dopo il giudizio di primo grado: quindi si versa nell'ipotesi di cui all'art. 606, lett. c) c.p.p.*

Una volta acquisito il verbale di interrogatorio, in violazione delle norme suindicate, la Corte avrebbe dovuto valutarlo nella sua interezza, ma neppure questo è accaduto.

*La Corte ha, infatti, utilizzato la sola parte del verbale costituente la ritrattazione delle dichiarazioni rese nel presente processo d'appello ed ha ignorato le parti del verbale che contenevano le accuse al Sollecito di avere spinto il teste a rendere le dichiarazioni calunniose e le summenzionate confessioni del Sollecito, emerse nel presente processo solo dopo l'esame dell'Aviello chiesto inizialmente dalla difesa Knox.*

*Se, per la Corte, l'Aviello è credibile quando ritratta, non si comprende perché non debba esserlo quando riferisce del coinvolgimento del Sollecito nelle dichiarazioni ritrattate e delle confidenze del Sollecito che indicavano la Knox come autrice materiale dell'omicidio e*

***utilizzatrice del coltello in sequestro (oggetto della perizia Conti – Vecchioti) e il Sollecito stesso come comunque presente al fatto.***

***Tale confidenza è completamente sfuggita alla Corte.***

**La valutazione, operata dalla Corte, del solo aspetto “ritrattatorio” e la completa obliterazione dell’elemento del tutto nuovo, costituito dai suindicati, ulteriori aspetti che sono completamente nuovi, rendono, quindi, *l’ordinanza affetta anche dal vizio di cui all’art. 606, lett. e), ultima parte c.p.p., per mancanza e, comunque, manifesta illogicità motivazionale rispetto al verbale acquisito.***

Anche sotto altro profilo, va sottolineato che è inoltre manifestamente contraddittoria la motivazione della sentenza (vds. sempre p. 42), secondo cui non rileverebbe che l’Aviello, l’Alessi, il Castelluccio, il De Cesare e il Trinca si siano indotti a rendere dichiarazioni favorevoli agli imputati e dalla Corte ritenute non corrispondenti al vero perché sollecitati da altri e in particolare dagli attuali imputati. Ciò non avrebbe rilevanza, secondo la Corte, ai fini della falsità dell’alibi, ma si tratta di una conclusione radicalmente e palesemente illogica ed erronea: **è, infatti l’imputato, unitamente ai suoi difensori, allorché scelga, come nella fattispecie, una linea difensiva fondata su falsi testimoni, che contribuisce in modo determinante alla falsità dell’alibi. Nelle sue ulteriori dichiarazioni, infatti, l’Aviello ha dichiarato, tra l’altro:**

La Corte, rifiutando l’audizione del teste, che dopo l’ammissione e teste del processo, ha impedito anche l’acquisizione di ulteriori elementi per una più approfondita valutazione della falsità dell’alibi degli imputati; falsità ritenuta correttamente già dalla sentenza di primo grado ed ulteriormente rafforzata dal ricorso, da parte di entrambi, a testimoni ritenuti anche dalla C.A.A. palesemente inattendibili (come Alessi, De Cesare e Castelluccio) o a testimoni falsi come l’Aviello che nell’interrogatorio acquisito dalla Corte afferma:

“le mie dichiarazioni che ho reso in Corte d’Assise e ancora prima erano tutte false, o meglio erano tutte concordate...In Corte d’Assise d’Appello, il 18 se non erro , erano false, concordate con l’Avvocato di Sollecito” (vds. p. 24 del verbale acquisito)

“arrivò la Giulia Bongiorno...mi disse dei soldi e tutte queste cose qua” (vds. p. 35 del verbale acquisito)

“e che avrei dovuto avere anche tramite la sorella di Sollecito” (p. 36)

“però io avevo tutte le garanzie perché la Bongiorno mi diceva che era coperta qua a Perugia” (p. 37)

“ Non confermo le dichiarazioni rese alla Corte d’Appello d’Assise....Assolutamente no, sono dichiarazioni..concordate con l’Avvocato Della Vedova ma ancora prima con Raffaele...il tramite per i soldi miei era la sorella di Raffaele, la Giulia Bongiorno, però a chi mandarli io non avevo” (vds. p. 40 del verbale acquisito).

A domanda del Pubblico Ministero su chi avesse inventato la storia del muretto ove avrebbe nascosto il coltello, Aviello risponde: “ Raffaele, la sorella, gli Avvocati, quando stavano già a Perugia” (vds. p. 53 dello stesso verbale).

E ancora: “ Simulazione c’è stata ma non ordinata da me...Ma bensì dagli Avvocati di Raffaele....che non hanno neanche voluto entrae nell’interrogatorio nel carcere per evitare che voi ci arrivate da soli, quindi si sono chiamati fuori facendo subentrare l’Avvocato di Amanda....Maori ha sempre concordato che io facessi questo, già dal carcere prima...” ed ha aggiunto l’Aviello che questo gli era stato riferito da Raffaele Sollecito (vds. p. 56)

“l’Avvocato Bongiorno sosteneva che alla Procura di Perugia....aveva legami forti” (vds. il verbale a p. 59).

Tali affermazioni, la cui gravità non è rilevante solo nel processo che vede l'ex collaboratore di giustizia imputato per calunnia, ma anche nel processo in corso, sono state totalmente obliterate dalla C.A.A.

L'ordinanza è, quindi, affetta dai vizi di cui alle lett. c) e d) dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione alle norme processuali richiamate, la cui inosservanza è sanzionata a norma dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

Vi è, in tal caso, la violazione di cui alla lett. e), prima parte dell'art. 606 c.p.p., perché la manifesta illogicità della motivazione emerge dal testo stesso della sentenza (vds. p. 42).

3. A p. 27 della sentenza appellata, si dice che l'utilizzabilità della sentenza della Cassazione sotto il profilo probatorio solo quale uno tra gli altri elementi utilizzabili ex art. 192, comma 3° c.p.p., sarebbe debole perché, nel giudizio a carico di Rudi, celebrato con il rito abbreviato, la Corte d'Assise d'Appello non ha potuto utilizzare gli elementi emersi nel dibattimento Knox Sollecito, per quanto concerne la posizione dei due imputati: *ma dimentica la Corte che, di contro, la Corte d'Assise del processo Knox Sollecito non ha potuto utilizzare elementi rilevanti in ordine alla posizione dei due imputati che derivavano dal verbale di interrogatorio di Rudi che le difese si sono opposte a che venisse acquisito nel processo Knox Sollecito, all'udienza del 4.04.09, nella quale il Guede era stato citato per deporre come imputato in procedimento connesso, sull'omicidio ed altro, dalla Procura ma che si era avvalso della facoltà di non rispondere. Art. 606, lett. e) c.p.p. (è rilevante perché attiene alla chiamata in correità fatta da Rudi dei due imputati).*

4. Non sarebbe neppure vincolante l'ipotesi del concorso di altri con Rudi, per la Corte di Pratillo: *non possono essere coinvolti i due attuali imputati come concorrenti in forza della sentenza resa in giudizio al quale non hanno partecipato, ma l'ipotesi del concorso rimane inalterata. Rudi è stato definitivamente condannato come concorrente, per di più, non come autore materiale dell'omicidio.*

**Art. 606, lett. e) c.p.p. (è rilevante perché attiene alla chiamata in correità fatta da Rudi dei due imputati).**

5. A p. 29 la Corte di Pratillo dice che sono state acquisite le dichiarazioni “spontanee” della Knox rilasciate il 6 novembre e il memoriale da lei scritto: *ma il 6 la Knox è stata assunta a sommarie informazioni e poi ha rilasciato “spontanee dichiarazioni”*. *A parte l’inaccettabile insinuazione di avere attestato come “spontanee” dichiarazioni non tali, non si capisce se la Corte si riferisca anche al primo verbale del 6 novembre, quello delle s.i. ex art. 351 c.p.p. (nel quale non può intervenire alcun difensore)*. *Dice la Corte di Pratillo che tali “dichiarazioni spontanee” non possono essere utilizzate contro gli imputati, mentre può essere utilizzato il memoriale (che, peraltro, richiama i precedenti verbali del 6 e ripete le stesse cose)*. *Nell’ordinanza del 18.12.10, invece (vds. p. 10), per la Corte di Pratillo sia le spontanee dichiarazioni che il memoriale del 6 hanno rilevanza probatoria solo per il reato di calunnia e non in ordine agli altri reati: citano in proposito le sentenze Cass. VI n. 22456 dell’8.05.09, Cass. VI n. 15483 del 12.02.2004. **MA QUESTE SENTENZE RIGUARDANO LE SOLE DICHIARAZIONI RESE ALLA PG E NON ANCHE IL MEMORIALE \*CHE PERTANTO È PIENAMENTE UTILIZZABILE ANCHE PER GLI ALTRI REATI.***

**Art. 606, lett. e) c.p.p. (è rilevante perché attiene alla calunnia e al suo rapporto con l’omicidio).**

6. La Corte non condivide l’assunto accusatorio secondo cui la Knox, angosciata perché Sollecito aveva negato l’alibi di essersi trovati insieme quella notte, decise di dire quello che era successo, sostituendo Lumumba a Rudi. Prima di tutto, secondo la Corte, la “durata ossessiva degli interrogatori, portati avanti di giorno e di notte, condotti da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera.....privata dell’assistenza di un difensore, al quale avrebbe avuto diritto essendo ormai di fatto indagata per delitti tanto gravi ed assistita...da una interprete che, anziché limitarsi a tradurre, la induceva a sforzarsi di ricordare, spiegandole che, forse a causa del

trauma subito, era confusa nei ricordi....rende del tutto comprensibile che ella si trovasse in una situazione di notevole pressione psicologica-che definire di stress appare riduttivo- tale da far dubitare della effettiva spontaneità delle dichiarazioni. Spontaneità singolarmente insorta in piena notte dopo ore ed ore di interrogatorio: le cosiddette spontanee dichiarazioni sono state rese alle ore 1,45 (piena notte) del 6.11.2007 (giorno successivo a quello in cui era iniziato l'interrogatorio) ed ancora alle 5,45 successive ed il memoriale è stato redatto poche ore dopo" (p. 30). ***Orbene: In primo luogo, è la Knox che si è presentata in Questura per accompagnare Sollecito che doveva essere sentito: la Knox aspettava e faceva la ruota e la spaccata ed era tranquilla fino a che non le è stato mostrato il cellulare (verbale controesame Knox 13 giugno 2009, pp. 17 e 18 ed esame dell'Isp.Rita Ficarra del 28.02.09). Poi, tutti gli "interrogatori" sino alle dichiarazioni delle 5.45 del 6 erano assunzioni a sommarie informazioni in cui Knox veniva sentita come "informata" e a cui non poteva partecipare alcun difensore. Il primo verbale di assunzione a informazioni è del 2.11.07, h. 15,30: in esso si dà atto che la Knox "comprende e parla sufficientemente la lingua italiana" e, comunque, tra i verbalizzanti figura l'Ass. Fabio D'Astolto, nato in Australia e, quindi, educato a parlare la lingua inglese. Il successivo verbale è del 3.11.07, h. 14.45 ed è presente, stavolta, l'interprete Marco Bellanca. Il terzo verbale è del 4.11.07, h. 14.45 e stavolta l'interprete è la D.ssa Aida Colantone. Nel verbale di s.i. del 6.11.07, h. 01,45 l'interprete è Anna Donnino. Poi c'è il verbale di "spontanee dichiarazioni" del 6.11.07, h. 5,45, in cui l'interprete è ancora Anna Donnino. Secondo la Corte, poi, che richiama le dichiarazioni della Donnino, Amanda ebbe un vero e proprio shock emotivo quando "venne fuori la storia del messaggio scambiato con Lumumba". E allora, se Lumumba era innocente, perché questo shock ? Perché aveva raggiunto il massimo della tensione emotiva (pp. 31 e 32): non è così. La Donnino dice che Amanda aveva detto di non avere risposto al messaggio di Patrick ma, quando le venne invece mostrato che aveva risposto, è lì che ebbe il crollo emotivo e cominciò ad accusare Lumumba (vds. le dichiarazioni della Donnino all'udienza del 13.03.09, p. 137). Secondo la Corte,***



*“costruire una breve storia intorno a quel nome non era certo particolarmente difficile, se non altro perché molti particolari e molte illazioni erano apparse già il giorno successivo su molti giornali e circolavano comunque in città, considerate le modeste dimensioni di Perugia” (p. 32). **Ma giorno successivo a che cosa ? E da dove la Corte ha tratto questa convinzione ? Non lo dice. Lumumba venne fuori sui giornali il giorno successivo al 6 perché fu arrestato. Non se ne era mai parlato prima. Art. 606, lett. e) c.p.p. (è rilevante perché attiene alla calunnia e al suo rapporto con l’omicidio).***

7. La Corte dice che la Knox era consapevole dell’innocenza di Lumumba non perché aveva partecipato al delitto e sapeva chi ne fossero gli autori, ma perché le circostanze nelle quali era venuto fuori il nome di Lumumba e *la mancanza di elementi di collegamento tra Lumumba e Meredith, le facevano ritenere sicura l’estraneità di Lumumba al delitto* (pp. 34 e 35): ***ma non è affatto vero che non vi fossero elementi di collegamento tra Lumumba e Meredith. Nelle sue dichiarazioni del 3 aprile 09, Patrick Diya Lumumba dice che conobbe Meredith proprio tramite Amanda (vds. il verbale delle dichiarazioni di Lumumba del 3.04.09 alle pp. 151 e 152). E poi, se fosse vero che l’indicazione di Lumumba era necessaria solo per bloccare la “pressione psicologica” della Polizia su di lei, perché, consapevole dell’innocenza del Lumumba, non ha ritenuto, successivamente, di smentire le sue accuse e chiarire l’estraneità al fatto, di Patrick, lasciando che rimanesse in carcere ?*** (vds. le dichiarazioni di Edda Mellas, madre della Knox, che, nel colloquio del 10 novembre 07 disse alla madre che “stava malissimo” perché aveva falsamente accusato Patrick dell’omicidio di Meredith: dichiarazioni della Mellas in data 19.06.09, pp. 53, 54 e 55 e p. 44 dell’intercettazione ambientale del colloquio tra la Knox e la Mellas del 10.11.07). ***Quindi, la spiegazione invocata dalla Corte per conciliare l’elemento psicologico della riconosciuta calunnia contro Lumumba con la pretesa estraneità della Knox all’omicidio (pretesa assenza di elementi di collegamento Lumumba – Meredith) viene travolta e la contraddizione rimane in***

*tutta la sua forza. Art. 606, lett. e) c.p.p. (è rilevante perché attiene alla calunnia e al suo rapporto con l'omicidio).*

8. La Corte dice che, se Amanda si fosse trovata a Via della Pergola al momento del delitto, la via più agevole era indicare il vero assassino (p. 33: **Petizione di principio della Corte che parte dal presupposto dell'innocenza della Knox. E' vero invece che se lei si fosse trovata nell'appartamento, sarebbe stato veramente arduo affermare la propria estraneità al fatto e allora quella presenza andava negata e le indagini andavano deviate verso il falso obbiettivo Lumumba. Art. 606, lett. e) c.p.p.**

9. Perché il memoriale del 6 mattina non sarebbe utilizzabile per la Corte, benché non vi siano ostacoli formali ? (p. 33-34). **Non è dato capirlo.** Perché, secondo la Corte, la memoria non rappresenterebbe il reale accadimento della vicenda ? (vds. p. 33).

Perché non lo rappresenterebbe ? La Corte non risponde. Evidentemente perché contrasta con il postulato che la Corte ha assunto, all'inizio del processo, dell'innocenza di Amanda e di Raffaele, ma questa è una petizione di principio. La Corte avrebbe dovuto accertarlo, ma non è stato fatto. In realtà, il memoriale è un atto che la Knox ha compiuto in assoluta spontaneità. Nessuno l'ha costretta a scriverlo.

La stessa Knox lo ha ammesso nel suo controesame del 13 giugno 09 al PM Dr. Mignini e anche alle domande del Presidente Dr. Massei. Domanda infatti quest'ultimo: "Comunque la domanda in qualche modo rimane e viene posta, così. Tra il 5 e il 6 lei ha detto: "Ero pressata, c'era questa tensione, è venuto fuori il nome di Patrick Lumumba come coinvolto in questa vicenda". Però le fa notare il Pubblico Ministero che lei successivamente scrive e scrive di sua iniziativa, spontaneamente.

IMPUTATA - Sì.

PRESIDENTE - Abbiamo sentito è lei stessa che chiede dei fogli per poter scrivere.

IMPUTATA - Certo.

....P.M. - Dott. Mignini - Nel memoriale. Qua non c'è nessuna ispettrice Ficarra che le sta... non c'è nessuno, lei lo scrive in piena libertà. Mi sa spiegare perché lei continua, e anzi in maniera ancora più decisa di qualche ora prima, a confermare questi fatti? Me lo può spiegare?

IMPUTATA - Perché io non sapevo come spiegare nemmeno dentro me stessa, perché avrei avuto anche queste immagini, perché non sapevano se erano ricordi o no. Quindi volevo dire che, sì, ho fatto queste dichiarazioni che loro mi hanno chiesto di firmare e tutto quanto, ho fatto questo, ma volevo in questo memoriale spiegare questo dubbio, questo fatto che non ero sicura, perché nessuno mi voleva sentire quando ho detto: "Guarda, non lo so". (vds. il verbale di udienza 13 giugno 09, da p. 54 a p. 57).

La Corte ha sbrigativamente liquidato il memoriale come non veritiero, insinuando addirittura una non spontaneità dello stesso, in contrasto con le stesse dichiarazioni della Knox. Ha cercato di distorcerlo a fini assolutori, senza preoccuparsi neppure di capirlo. La Corte non ha, infatti, riportato né tenuto conto di passaggi significativi come i seguenti: "So che Raffaele ha fornito prove contro di me, affermando che sono uscita da casa sua la notte dell'omicidio di Meredith....Ciò che è successo dopo non concorda con quello che dice Raffaele, ma questo è quel ricordo" e ancora: "Dopo cena ho notato un po' di sangue sulla mano di Raffaele, ma ho avuto l'impressione che si trattasse di sangue proveniente dal pesce....Nella mia mente ho avuto dei flash in cui vedo Patrick in immagini confuse. Lo ho visto vicino al campetto di basket. Lo ho visto vicino alla porta di casa. Mi sono vista rannicchiata in cucina con le mani sopra le orecchie perché nella mia testa ho sentito Meredith gridare....Ma la verità è che non sono certa della verità....se questo è vero significa che io sono molto confusa e che i miei sogni devono essere veri....Ciò che non comprendo è perché Raffaele, che è sempre stato così premuroso e gentile con me, dovrebbe mentire riguardo a questo. Che cos'ha da nascondere ?...E confermo le dichiarazioni fatte la scorsa notte riguardo gli avvenimenti che possono essere

successi a casa mia con Patrick...C'è una cosa che dentro di me penso sia vera, ma c'è anche un'altra possibilità che potrebbe essere vera...Perché Raffaele ha mentito ?....Perché penso a Patrick ?....”.

Nel memoriale, redatto d'iniziativa della ragazza di Seattle e senza alcuna sollecitazione della Polizia, vi sono concetti rilevanti, completamente sottaciuti dalla Corte, come i seguenti:

Contrasto di dichiarazioni insorto tra i due coimputati che turba profondamente la Knox;

Conferma delle dichiarazioni precedenti;

Come fa la Knox a parlare di Meredith che ha urlato, tanto da essersi dovuta coprire le orecchie con le mani ? Ancora non conosceva la dichiarazione della Capezzali, né della Monacchia e neppure la chat di Rudi.

Cosa significa il ricordo del sangue sulle mani di Sollecito ?

Di tutto ciò e soprattutto del grave turbamento della Knox, portatasi volontariamente in Questura proprio per seguire il Sollecito, allorché viene informata che questi l'ha smentita e aveva ammesso che lei si allontanò quella notte, la Corte non dice nulla. Nel memoriale, la Knox, con il suo caratteristico tono “semionirico-insinuante”, del dire e del non dire, del fare affermazioni e, contemporaneamente, presentarle come un sogno, in realtà lascia aperte tutte le strade, in qualche modo. Potrebbe aver detto la verità accusando Lumumba ma potrebbe essersi trattato di un sogno e in tale voluta confusione tra sogno e ricordo, la Knox, in realtà, cerca di dire tutto e il contrario di tutto. L'accusa a Lumumba viene mantenuta nel memoriale e non viene smentita nei giorni successivi, quando Patrick è accusato e ristretto in carcere a causa delle sue dichiarazioni, ma, per “cautelarsi” in qualche modo dall'accusa di calunnia, la Knox lascia aperta la possibilità che si sia trattato di un sogno e che, quindi, lei abbia scambiato per ricordo quello che era invece un sogno. **La Knox vuol far credere che sognasse ad occhi aperti** e che questo fosse il suo modo di narrare i fatti.

Trattasi, però, all'evidenza di una versione assolutamente inaccettabile perché

contrastante in radice i normali parametri di comportamento. Nessun'altra persona, esaminata né in primo grado né in appello, ha invocato questa singolarità comportamentale. La Corte ha recepito integralmente come normale e altamente indicativo dell'innocenza della Knox una condotta decisamente abnorme, ha immotivatamente considerato come "vessatori" e "stressanti" accertamenti della Polizia e della Procura che sono normalissimi nelle prime battute di indagini per un grave omicidio, non ha tenuto conto che analoghe modalità sono state tenute sulle coinquiline italiane, ad esempio, senza le conseguenze che si sono verificate per la Knox con la gravissima calunnia ai danni di un innocente, non ha tenuto conto, in ogni caso, che del memoriale non si poteva mettere in discussione l'assoluta spontaneità e che ciononostante la Knox non aveva fatto altro che confermare le dichiarazioni precedenti, che sarebbero state frutto di pressioni indebite della Polizia e della Procura né si è preoccupata di valutare nella sua completezza l'intero contenuto del memoriale del 6 e in particolare il turbamento che la Knox ha confessato di aver provato alla notizia della "presa di distanza" e della sconfessione del suo alibi da parte del Sollecito. La Corte non ha fatto nulla di tutto questo e ha cercato di stravolgere anche il memoriale per farne un elemento di disgregazione dell'intero impianto accusatorio, come è successo sistematicamente in tutta la sentenza.

Quindi, art. 606, lett. e), prima (contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale in relazione all'assoluto credito dato dalla Corte all'anomala condotta della Knox) e ultima parte (carenza e contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale in relazione al memoriale della mattina del 5 novembre, di cui la Corte non ha valutato il contenuto e lo ha addirittura stravolto).

**10.** A p. 35, la Corte sottolinea con stupore il fatto che Rudi non sia stato mai interrogato nell'ambito del processo Knox – Sollecito sui fatti verificatisi in Via della Pergola la notte tra il primo e il 2 novembre 07 né prima ex art. 210 c.p.p. né successivamente ex art. 197 bis c.p.p. Rudi sarebbe comparso solo perché richiesto a prova contraria dalla PG circa le dichiarazioni di Alessi (vds. la sentenza alle pp. 35 e

36). *Non è vero. Il Guede è stato citato ex art. 210 c.p.p. dall'ufficio del Pubblico Ministero nel processo di primo grado contro la Knox e il Sollecito all'udienza del 4 aprile 2009. Lo stesso s'è avvalso della facoltà di non rispondere (vds. il verbale di udienza del 4.04.09, p. 3). Pubblico Ministero e Parte civile Kercher hanno allora chiesto l'acquisizione, ex art. 513, secondo comma, ultima parte e 500 c.p.p., dei pp. vv. di interrogatori resi dal Guede al Pubblico Ministero in data 7.12.07 e 26.03.08, ma le difese Knox e Sollecito non hanno dato il loro consenso (vds. lo stesso verbale 4.04.09, alle pp. 4 e 5) e la Corte d'Assise di primo grado, preso atto del mancato consenso di tutte le parti all'acquisizione dei predetti verbali, ha respinto le richieste del Pubblico Ministero e della parte civile Kercher, con ordinanza in pari data (vds. lo stesso verbale alle pp. 5 e 6). Art. 606, lett. e) c.p.p. (è rilevante perché attiene alla chiamata in correità fatta da Rudi dei due imputati).*

11. Le dichiarazioni di Rudi del 27 giugno 2011 sui fatti della notte del delitto non potrebbe essere utilizzata perché rese da persona che si era sempre rifiutata di essere esaminata dall'imputato o dal suo difensore (art. 526, comma 1 bis c.p.p.) il Guede si è infatti rifiutato di rispondere sul contenuto della lettera sottoscritta dal Rudi e inviata a News Mediaset. All'udienza del 27 giugno è successo, però, qualcosa di diverso. Prima dell'esame del Guede da parte del Procuratore Generale, il Presidente della Corte lo aveva avvertito che poteva astenersi dal rendere l'esame solo qualora le sue dichiarazioni avessero affermato la sua responsabilità nell'omicidio (vds. il verbale del 27 giugno 2011, p. 5). Il Guede ja subito cominciato a rispondere alle domande del Procuratore Generale (vds. ibidem). Poi, quando l'esame ha cominciato a riguardare la lettera scritta a News Mediaset in cui il Guede, oltre a smentire le confidenze ad Alessi, accusava del delitto la Knox e il Sollecito, è la difesa del Guede che si è opposta alla produzione della lettera stessa, chiesta dal Procuratore Generale (vds. verbale udienza del 27 giugno 2011, a p. 12). Quando il Procuratore Generale ha letto la lettera, il Presidente ha osservato: "Non c'è nessuna ammissione di responsabilità però da parte di Guede, anzi mi sembra proprio il contrario, quindi non è un caso in cui si possa astenersi dal deporre, quindi

*possiamo acquisirla” (vds. lo stesso verbale a p. 16). Per il Presidente, quindi, Guede non aveva la facoltà di astenersi dal deporre sul contenuto della lettera. Nella sentenza si dice, invece, che Rudi si era avvalso della facoltà di non rispondere. Non è vero: il Rudi ha subito risposto anche alle domande della difesa Sollecito (vds. il verbale 27 giugno 2011, p. 16). A p. 18 del verbale 27 giugno 2011, l’Avv. Bongiorno, difensore del Sollecito, chiede espressamente a Rudi, proprio in relazione al contenuto della lettera letta in aula dal PM: “ Ci vuole invece parlare dell’omicidio di Meredith Kedrcher e delle cose di cui lei è a conoscenza ?” (vds. p. 18 del verbale 27.06.11). E’ vero che vi è stata opposizione della difesa Guede, che vi sono stati interventi dell’Avv. Bongiorno e del Presidente. Il Guede, dapprima si avvale della facoltà di non rispondere all’Avv. Bongiorno, ma poi, di fronte alla domanda che gli viene di nuovo riproposta dall’Avv. Dalla Vedova, difensore Knox, il Guede risponde continuamente alle domande del difensore della Knox, affermando che non ha detto niente di nuovo in quella lettera rispetto a quello che aveva detto nelle indagini. Afferma il Guede: “io nella dichiarazione che ho fatto nel mio processo ho sempre detto chi c’era in quella maledetta notte in quella casa, dunque penso che non sto dicendo niente di nuovo” (vds. il verbale 27 giugno 2011 a p. 21). Quindi, non è vero che il Guede si è rifiutato di rispondere alle domande della difesa Knox sul contenuto della lettera (vds. la sentenza d’appello a p. 37) e, se non sono agli atti le dichiarazioni del Guede nelle indagini, ciò si deve all’opposizione delle difese alla loro acquisizione il 4.04.09. Né vale invocare il preteso carattere di “opinione” che avrebbero avuto le dichiarazioni del Guede: il Guede non può esprimere opinioni su un delitto per il quale è stato definitivamente condannato in concorso con altri. O dice il vero o commette calunnia, ma non si può dire che esprima sue valutazioni. Quindi: Art. 606, lett. e) c.p.p. (è rilevante perché attiene alla chiamata in correità fatta da Rudi dei due imputati. Era uno degli elementi a carico dei due imputati).*

*Inoltre, non può ritenersi elemento a carico di una persona il fatto che questa si sia avvalsa della facoltà di non rispondere in ordine alla sua responsabilità, perché è un suo diritto (vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.).*

**12.** La Corte ritiene invece utilizzabile, in favore degli imputati (ma non era in favore per lo meno della Knox che, secondo la chat, era presente nella casa e in urto con Meredith), la chat scambiata da Rudi con l'amico Benedetti, trasformato in ausiliario di PG, conversazione captata dalla Polizia (vds. la sentenza a p. 40). **Qui, invece, la conversazione non può essere utilizzata: la PG ha, infatti, preso cognizione del contenuto di una conversazione tra il Rudi e il Benedetti, senza un provvedimento autorizzativo del GIP. Vi era, quindi, un divieto di utilizzazione ex art. 271, primo comma c.p.p. Quindi, art. 606, lett. c) c.p.p. ( e l'utilizzazione era rilevante perché volta, nella prospettazione delle difese, a favore degli imputati).** In ogni caso, nella chat, il Rudi racconta di aver sentito Meredith lamentarsi della mancanza di denaro e della sua intenzione di chiedere spiegazioni alla Knox con cui aveva litigato (p. 10 della chat), di aver visto Meredith cercare il denaro che le mancava nel suo cassetto ma inutilmente (vds. p. 18), poi di avere visto Meredith cercare sempre inutilmente il denaro che le mancava nella stanza di Amanda (pp. 18 e 19 della chat) e di aver sentito entrare una ragazza che poteva essere una delle coinquiline, quindi Amanda (p. 11 della chat), mentre lui si trovava in bagno, poco prima di sentire l'urlo terribile di Meredith che l'avrebbe costretto a uscire dal bagno, circa cinque minuti dopo l'ingresso della ragazza (p. 12 della chat). Non basta. La Corte ha in pratica addossato immotivatamente al Guede la responsabilità del lancio della pietra e della scalata (vds. sentenza che qui si impugna, alle pp. 121 e 122) : nella stessa chat, il Guede esclude, invece, ripetutamente di avere visto il vetro rotto della camera della Romanelli per tutto il tempo in cui fu nella casa di Via della Pergola quella sera (pp. 8, 20, 34 della chat). Non solo: il Rudi ha detto anche era stato dalla Knox "molte volte" (p. 88 della chat).



**Se il Tribunale ha ritenuto attendibile quanto narrato dal Guede nella chat, perché non credergli anche quando esclude di aver commesso l'effrazione o quando racconta lo sfogo di Meredith contro Amanda o quando dice di essere stato "molte volte" da quest'ultima ?**

Non è vero, quindi, che la chat scagioni Amanda, tutt'altro.

La motivazione è manifestamente contraddittoria rispetto al contenuto dell'atto processuale richiamato (art. 606, lett. e) c.p.p.).

13. Dice che la sentenza definitiva intervenuta nel processo contro Guede non può spiegare efficacia nei confronti della Knox e del Sollecito (p. 26 – 27). **Ma vale anche l'inverso e la Corte ha invece addossato a Rudi l'omicidio e la scalata (a cui lui è estraneo). 606, lett. e) c.p.p.**

14. La Corte dice che, nel processo a carico di Rudi, non si sono potuti valutare gli elementi del giudizio di primo e di secondo grado del processo Knox – Sollecito (p. 27). **Ma vale l'inverso: neppure nel processo Knox – Sollecito si sono potuti valutare elementi del processo Guede (es. interrogatorio) per l'opposizione delle difese. 606, lett. e) c.p.p.**

15. A p. 49 della sentenza, la Corte sostiene che il teste Curatolo avrebbe affermato che la sera in cui vide i due ragazzi l'area in cui si trovava era bagnata perché era stata effettuata la pulizia della piazza stessa al mattino, dopo il mercato che si era tenuto il giorno prima. La Corte, sul punto, condivide le conclusioni cui è giunta questa Procura Generale, secondo cui vi era pioggia la sera del 31 ottobre, ma non vi era la sera successiva, quella del delitto (vds. la sentenza a p. 49). Quindi, sempre secondo la Corte, il "bagnato" di cui avrebbe parlato il Curatolo si spiegherebbe in modo molto più convincente attribuendolo alla pioggia caduta il 31 ottobre che non alla pulizia della piazza. A questo punto, la Corte, per giustificare le sue conclusioni e cioè che il Curatolo, standosene seduto sulla panchina di Piazza Fortebraccio (ex Grimana), avrebbe visto i ragazzi la sera del 31 ottobre e per non contraddirsi con

quanto riferito dal teste Marco Zaroli, fidanzato di una delle coinquiline italiane, secondo cui la sera del 31 ottobre, quando uscì dalla Facoltà di Ingegneria, pioveva abbondantemente, ma che non pioveva più quando, dopo cena, uscirono dalla casa di Via della Pergola (vds. la sentenza a p. 49), afferma, senza alcun riscontro oggettivo, che pioveva nei pressi della Facoltà di Ingegneria, ma non pioveva a tre chilometri di distanza, cioè a Via della Pergola e che tali luoghi, che sono ricompresi nell'area urbana della città di Perugia, distano, in linea d'aria, più di quanto Piazza Grimana disti dall'Aeroporto di Sant'Egidio, che si trova, invece, a metà strada tra Perugia ed Assisi ! Si veda la sentenza a p. 49.

Orbene, è difficile trovare passaggi più contraddittori ed illogici non solo come motivazione interna alla sentenza (prima parte della lett. e) dell'art. 606 c.p.p.), ma anche nel raffronto tra tale passaggio motivazionale e le dichiarazioni testimoniali di Antonio Curatolo nel processo d'appello (seconda parte della lett. e) dell'art. 606 c.p.p.).

Cominciando da quest'ultimo punto, il Curatolo non ha parlato affatto di "bagnato", ma di pulizia della piazza. All'udienza del 26 marzo 2011, alla domanda, diretta ad accertare solo se la pioggia vi fosse stata da qualche ora e, quindi, se fosse umido il sedile, ha infatti così risposto: "Era stata pulita la piazza perché mi sembra che c'era stato il mercato, che martedì e giovedì fanno a Piazza Grimana": vds. il verbale dell'udienza del 26.03.2011 a p. 16. Il teste ha voluto dire che era stata fatta la pulizia, non solo parlando al passato, ma senza alludere necessariamente a lavaggi di sorta. E comunque, ha voluto dire che poteva starsene tranquillamente seduto la sera in cui vide i due ragazzi perché evidentemente la panchina era asciutta e pulita. Ma se, per la Corte stessa, il 31 ottobre piovve in Via della Pergola sino ad una certa ora, mentre, non è dato comprendere perché, continuò a piovere nella Facoltà di Ingegneria, è evidente che, trattandosi del mese di novembre, è davvero impossibile che la panchina si fosse completamente asciugata tanto da permettere al Curatolo di trattenervisi seduto diverse ore, intento ad osservare i ragazzi.

Quanto alla contraddittorietà e illogicità motivazionale “interna”, la Corte accetta la circostanza della pioggia il 31 ottobre ma, immotivatamente e senza alcun riscontro probatorio, al fine di far convivere la testimonianza dello Zaroli con l’individuazione della sera del 31 ottobre come di quella in cui il Curatolo vide i due ragazzi, sostiene che il fenomeno meteorologico fu più accentuato e prolungato nell’area cittadina della Facoltà di Ingegneria rispetto all’area cittadina di Piazza Grimana dove la pioggia sarebbe cessata prima, non è dato capire quando, tanto da far trovare al Curatolo la panchina asciutta sin dalle 21.30 – 22, quando il clochard giunse in Piazza Fortebraccio (ex Grimana): si vedano le dichiarazioni di Antonio Curatolo in primo grado, all’udienza del 28 marzo 2009, p. 21. Anzi, come emerge dalla stessa sentenza della Corte di primo grado, il Curatolo era stato nella piazza anche nel pomeriggio e infatti aveva dichiarato di non averli visti nel pomeriggio (vds. la sentenza appellata a p. 71). Che la pioggia si fosse interrotta dalla tarda mattinata, tanto da lasciare la piazza asciutta sin dal pomeriggio, mentre a tre chilometri ad ovest, nell’area della Facoltà di Ingegneria la pioggia fosse caduta invece in abbondanza sino al tardo pomeriggio, non lo dice nessuno. I testi (Napoleoni e Zaroli) hanno parlato di pioggia caduta la sera del 31 ottobre nell’area cittadina e la Corte di Secondo grado ha affermato che la pioggia “sicuramente si era verificata, così come affermato dal P.M. dott. Mignini sulla base di deposizioni rese da alcuni testi (Marco Zaroli, dott. Napoleoni)” (p. 49 della sentenza d’appello). Sulla base di nessun atto processuale è, però, possibile ipotizzare uno scenario meteorologico tanto diverso all’interno dell’area cittadina (non per l’aeroporto che è a 15 km. dalla città) e, comunque, la circostanza di una pioggia caduta il 31 ottobre ma interrottasi, per l’area di Piazza Grimana, con un anticipo assolutamente indeterminato ma tale da lasciare la panchina di Curatolo asciutta a partire, al più tardi, dalle 21.30.

Si tratta di affermazioni totalmente immotivate, senza il benché minimo riscontro probatorio, volte a ad accreditare l’errore del Curatolo nell’individuazione del giorno e, quindi, l’irrelevanza delle sue dichiarazioni.

Sussistono, pertanto, i vizi di cui alla lett. e), prima e seconda parte dell'art. 606 c.p.p.

16. A p. 50 della sentenza impugnata, la Corte conclude che l'avvistamento che il clochard Curatolo fece dei due giovani che conversavano tra loro nei pressi del campetto di basket, a pochi metri dall'abitazione di Via della Pergola, sino alle 23.30, debba collocarsi, anche in forza delle considerazioni riportate nel punto 12., alla sera del 31 ottobre 2007, non già alla sera del delitto.

**Ma tale conclusione si pone in irrimediabile contrasto non solo con quanto illustrato nel punto 12., ma soprattutto con quanto dichiarato nel corso dell'istruttoria dibattimentale del primo grado da Patrick Diya Lumumba, Gatsios Spiridon e dalla stessa Amanda Knox.**

La sera precedente quella del delitto, cioè quella che conosciamo ormai come la notte di "Halloween", che, secondo la Corte sarebbe quella in cui il Curatolo vide i due giovani sino alle 23.30, **Amanda non poteva essere vista dal Curatolo perché si trovava nel non vicinissimo pub "Le Chic", pieno di clienti, dove la ragazza bulgara che vi si trovava disse a Patrick che Amanda lo cercava e che voleva un bicchiere di vino rosso. Patrick Lumumba la vide, infatti, ma non ricorda con chi fosse. Ricorda solo che era truccata da gatta e che era dopo le 22**, tanto che Lumumba riferisce: " posso assicurare che già da mezzanotte e un po' e mi sembra che non c'era più" (vds. le dichiarazioni di Lumumba in data 3.04.09, pp. 158 e 159 del verbale di udienza).

**Ma è la stessa Amanda che, nel corso del controesame svolto dai suoi difensori, smentisce l'assunto della Corte d'Assise d'Appello ed esclude che la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre potesse trovarsi in Via della Pergola, nei pressi del campetto di basket. Ecco come risponde al difensore: "DIF (AVV. DALLA VEDOVA): ci puoi raccontare che cosa è successo il 31 la sera di halloween?**

**IMPUTATA:** sì, sono andata a Le schik che è il pub di Patrick ho passato un po' di tempo là e poi ho raggiunto un mio amico Spiros che è un amico che ho conosciuto

in giro anche lavora a un bar dove si può usare l'internet e ho raggiunto lui vicino a Marilyn ma non siamo andati dentro, infatti lui stava uscendo e siamo andati a un altro locale e poi ero stanca e quindi loro mi hanno lasciato in centro e Raffaele mi ha raggiunto e poi siamo andati a casa sua.

DIF (AVV. DALLA VEDOVA): verso che ora?

IMPUTATA: le due forse. “ (vds. il controesame dei difensori di Amanda in data 12.06.09, a p. 125).

Quindi, Amanda è stata al pub “Le Chic”, poi, dopo le 22 circa, ha raggiunto l'amico Gatsios Spiridon in centro e, da lì, dove, dopo molto, li ha raggiunti Raffaele e con lui è tornata a casa di quest'ultimo verso le 2.

Lo Spiridon, da parte sua, ha confermato nella sostanza il racconto di Amanda ma con maggior precisione e ha detto, riferendosi espressamente alla notte di “Halloween”: “Ci siamo incontrati penso verso mezzanotte, lei è venuta a trovarci, abbiamo fatto un giro ai locali al centro, 2-3 locali, più di tanto abbiamo passeggiato che restare ai locali perché c'era tanta gente, e poi verso le due, l'una e 45 se mi ricordo bene, mi ha detto che doveva incontrare questo ragazzo italiano che aveva conosciuto alla fontana. Io e i miei amici l'abbiamo accompagnata fino alla fontana e l'abbiamo salutata. “ (vds. il verbale dell'udienza del 27.06.09, a p. 31).

Raffaele, invece, quella sera si trovava a cena in una trattoria di San Martino in campo, per festeggiare la laurea del fidanzato della sorella di Angelo Cirillo, amico di Raffaele (vds. il p.v. di udienza del 4.07.09, pp. 64 e 65).

**Il 31 ottobre, quindi, i due imputati, dalle 21.30 alle 23/23,30, non erano e non potevano essere in Via della Pergola, ma, come abbiamo visto, la Knox nel pub Le Chic, vestita da gatta e poi nel centro della città con Gatsios Spiridon, mentre Sollecito era alla cena di laurea con gli amici. Non erano dove li avrebbe visti la sera successiva il Curatolo e, per giunta, erano anche lontani l'uno dall'altro e si sarebbero ritrovati nei pressi della Fontana Maggiore, in Piazza IV Novembre solo verso le 2 di notte del primo novembre e, da lì, avrebbero raggiunto la casa di Raffaele.**

**Vi è, quindi, insanabile contraddittorietà della motivazione in un punto cardine della vicenda (la presenza dei due imputati nei pressi del luogo del delitto in orario immediatamente precedente lo stesso) rispetto a quanto pacificamente emerso dalle risultanze processuali e in particolare dai verbali degli esami testimoniali citati, del Lumumba, dello Spiridon e dell'esame dell'imputata Knox.**

17. A p. 52 della sentenza che si impugna, la Corte d'Assiste d'appello afferma che il Quintavalle non è attendibile perché il teste avrebbe impiegato un anno per convincersi dell'esattezza della sua percezione e identificazione con la Knox della ragazza vista la mattina del 2 nel suo negozio, "pur avendo potuto apprezzare, nei giorni immediatamente successivi all'accadimento, la rilevanza della sua deposizione".

Com'è accaduto anche negli altri passaggi, la Corte ha completamente travisato le dichiarazioni del teste.

Intanto, non vi era stata alcuna deposizione del Quintavalle pochi giorni dopo la scoperta del cadavere né al Quintavalle e alle sue collaboratrici era stato chiesto se avessero visto la Knox la mattina del 2.

Il teste Isp. Volturro, nel suo esame del 13.03.09, ha precisato, infatti, la domanda posta agli addetti al negozio, titolare e commesse, dopo avere premesso che erano stati sequestrati due flaconi di candeggina ACE nell'abitazione del Sollecito: "mi recai in giro per i negozi limitrofi...cercando di capire da dove potessero essere stati acquistati e a tal proposito esibivo la fotografia di Raffaele Sollecito, la fotografia di Amanda Knox...sia il titolare che le commesse riconobbero...Raffaele Sollecito ed Amanda Knox. Raffaele Sollecito era cliente abituale di questo negozio, mentre la ragazza era stata vista due o tre volte in sua compagnia..... In questo negozio chiedemmo anche se per caso avessero notato nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio o subito dopo se ricordavano che queste persone avessero acquistato questo prodotto, però non ricordavano" (vds. il verbale del 13.03.09, alle pp. 177 e 178).

In sostanza, nell'accertamento fatto nei giorni precedenti il 19.11.07, l'Ispettore ha chiesto informalmente al Quintavalle e alle commesse se conoscessero i due ragazzi e se gli stessi avessero acquistato la candeggina in quel negozio. Si tratta cioè di domande informali, relative alla candeggina e le persone richieste rispondono in relazione a quelle domande. Non vi è nessun verbale allora firmato dai tre, vi sono solo le loro dichiarazioni a domande del Volturno relative alla candeggina. E i tre rispondono di non ricordare, come ha risposto il Quintavalle nel suo esame. Corrisponde, quindi, pienamente al vero quanto precisato dalla Corte d'Assise e riportato nell'appello, nell'ultima frase della p. 156, vale a dire che l'Ispettore non chiese al Quintavalle se avesse visto la Knox nel suo negozio la mattina del 2 e non vi è, pertanto, alcun contrasto tra le dichiarazioni testimoniali del negoziante e quelle dell'Ispettore.

In secondo luogo, è emerso che, in effetti, il Quintavalle sembrò riconoscere nella ragazza del Sollecito, cioè nella Knox, quella che lui vide nel suo negozio la mattina del 2 novembre 07.

La teste Chiriboga Ana Marina, commessa nel negozio (vds. verbale dell'udienza del 26.06.09, p. 64), rispondendo alle domande del Presidente se il Quintavalle avesse detto di aver visto la ragazza la mattina del 2, risponde affermativamente ed ha poi precisato: “ Le prime volte ha detto forse, non voleva assicurare il cento per cento, ma...”. E questo non è altro che quello che ha riferito il Quintavalle che, sulle prime, ricordava solo di aver visto nel suo negozio la mattina del 2 una ragazza che gli era rimasta impressa per l'azzurro dei suoi occhi e il volto bianchissimo (vds. le dich. del Quintavalle in data 21.03.09, pp. 72, 73 e 74).

E' vero che la Chiriboga rispose al Quintavalle di non aver visto quella ragazza ma questo non fa che confermare che il teste le chiese subito se avesse visto la ragazza nel negozio la mattina del 2 (vds. la sentenza di primo grado a p. 76).

Poi il Quintavalle vede la foto della Knox in uno dei giornali che riferivano del suo arresto, evidentemente nei giorni successivi al 6 novembre e, tra sé e sé, dice: “ ma questa è quella ragazza” (vds. lo stesso verbale a p. 76), pur non avendone una

“certezza matematica assoluta” (vds. ibidem).

Il teste ha detto la verità: aveva visto qualche volta, solo nella settimana precedente al delitto, la Knox insieme al Sollecito. Poi vede la ragazza il 2 e rimane colpito da certe caratteristiche, poi vede le foto sui giornali il giorno dopo l'arresto, cioè il 7 novembre 07 e si chiede se la Knox non corrisponda alla ragazza vista il 2 e se lo chiede alla presenza della Chiriboga che aveva mandato a prendere il giornale (vds. il verbale del 21.03.09, alle pp. 75 e 76). E infatti la Chiriboga, lo si è visto, ha detto che il Quintavalle più volte affermò di avere forse visto la Knox la mattina del 2 (vds. p. 64 del verbale 26.06.2009).

La Corte svislisce l'attendibilità del Quintavalle, travisando completamente le sue dichiarazioni e inventandosi una possibilità, per il teste di apprezzare la rilevanza del suo riconoscimento, che non trova motivazione alcuna. Solo una pagina prima (vds. la sentenza che s'impugna a p. 51), la Corte afferma che “si tratterebbe, anche se in ipotesi circostanza vera, di un elemento indiziario debole, in quanto di per sé solo non idoneo a provare neanche presuntivamente la colpevolezza”: il fatto cioè che il Quintavalle abbia visto la Knox la mattina del 2 novembre nel suo negozio nel momento dell'apertura sarebbe per la Corte elemento inidoneo, di per sé solo, a provarne la colpevolezza neppure presuntivamente, mentre il Quintavalle avrebbe “potuto apprezzare, nei giorni immediatamente successivi all'accadimento, la rilevanza della sua deposizione” (p. 52 della sentenza Pratillo). Deposizione che, si ripete, non c'era stata.

Sino ad ora, la contraddittorietà motivazionale era esterna, cioè palesemente in contrasto con le deposizioni del Quintavalle e della Chiriboga, oltreché dell'Isp Volturmo, ma, sotto l'ultimo profilo menzionato, la contraddittorietà è interna ed emerge dalla stessa sentenza, nelle pp. 51 e 52. Se la circostanza era così ininfluyente ai fini decisori per la Corte, sotto quale profilo avrebbe potuto essere invece rilevante per il Quintavalle ?

La Corte non spiega, inoltre, il perché della sua affermazione secondo cui il Quintavalle sarebbe stato nella condizione di apprezzare, nei giorni immediatamente



successivi all'accadimento, la rilevanza della sua individuazione. Quali sono gli elementi che avrebbero consentito al Quintavalle di rendersi conto dell'importanza (per il teste non per la Corte d'Assise d'Appello) della circostanza ? Qui la motivazione è del tutto assente ed è un passaggio chiave per la rilevanza del teste.

Vi è, pertanto, grave contraddittorietà della motivazione sotto entrambi i profili della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., oltre che mancanza della motivazione a sostegno della citata possibilità di immediato apprezzamento, da parte del teste, della rilevanza della circostanza in oggetto.

18. La Corte sostiene che la simulazione del furto non esiste perché l'assassino avrebbe scalato due volte il muro sottostante la finestra della Romanelli, una prima volta per aprire le persiane e una seconda volta per infrangere il vetro della finestra con la pietra. Questo, in sostanza, è quello che la Corte prospetta per cercare di rendere credibile la perizia Pasquali (vds. pp. 116, 117 e 118). E' evidente, infatti, che, presupponendo la scelta più rapida e meno macchinosa, considerato che la finestra in questione era quella esposta al traffico pedonale e veicolare, cioè quella di un'unica scalata, il fatto sarebbe stato reso impossibile dalla presenza delle persiane chiuse, accostate ma forzanti sul davanzale, come descritte da Filomena Romanelli, persiane su cui avrebbe impattato la pietra.

E allora, come motiva la Corte la possibilità della duplice, rischiosissima operazione ? La Corte così risponde: "quella che può sembrare attività laboriosa a chi non ha alcuna esperienza in tal senso, può rivelarsi fattibile, anche se non particolarmente agevole, da parte di chi ha maturato tale esperienza" (vds. la sentenza alle pp. 116 e 117), allusione non troppo scoperta a Rudi Hermann Guede che, infatti, la Corte indica come il probabile scalatore (vds. p. 120).

Ma la Corte non poteva invocare la responsabilità di Rudi nel delitto anche per ritenerlo responsabile di un tentativo di furto che processualmente gli è estraneo e ciò per giustificare la pronuncia assolutoria in favore della Knox e del Sollecito.

Il Rudi è stato, infatti, processato e giudicato in un distinto procedimento per lo stesso fatto omicidiario ma è stato riconosciuto totalmente estraneo alla simulazione

del furto della quale debbono rispondere la Knox e il Sollecito.

Se la sentenza di condanna del Rudi come concorrente e non autore materiale del delitto aggravato dalla violenza sessuale non può direttamente operare i suoi effetti sulla Knox e il Sollecito, tantomeno il Rudi potrà essere indicato come responsabile di un fatto che gli è totalmente estraneo (la simulazione del furto) nel diverso processo a carico della Knox e del Sollecito, tanto più che nella chat richiamata da questa Corte il Guede afferma di essere entrato nell'appartamento per la porta d'ingresso e di non avere mai notato il vetro rotto e i segni d'effrazione sino a che è rimasto in Via della Pergola.

Vi è radicale contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco (cioè in relazione alla sentenza n. 7195/11 della Prima Sezione penale della Suprema Corte che ha confermato la condanna del Guede per il solo omicidio aggravato dalla violenza sessuale e dai futili motivi.

19. L'alibi era falso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte.

Sul punto, **non una parola ha speso la Corte in merito a quanto dichiarato dalle connazionali di Meredith.** Le ragazze inglesi sono state sentite all'udienza del 13 febbraio 2009. Salvo Amy Frost, che, peraltro, ha riferito di averlo sentito dire da Robyn o Sophie, tutte le ragazze, cioè Robyn Carmel Butterworth, Purton Sophie, Jade Bidwell, Nathalie Hayward e Power Helen, hanno detto che Amanda, la sera del 2, mentre attendevano di essere chiamate dalla Polizia, nei locali della Questura, disse che il cadavere di Meredith l'aveva trovata lei, che era "dentro" l'armadio (modo per dire che fu uccisa nello "specchio" dell'armadio, cioè di fronte ad esso, come accertato dalla Polizia), che era coperta da una coperta, che spuntava fuori un piede, che le avevano tagliato la gola e che c'era sangue dappertutto (si vedano l'esame della Butterworth alle pp. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37; della Purton, alle pp. 104 e 105; della Bidwell alla p. 135; della Hayward alla p. 127 e della Power alle pp. 162 e 163.

Invece la stessa Knox, nel suo controesame del 13 giugno 2009 da parte del PM Dr. Mignini, a p. 49, esclude di avere visto, lei e Raffaele, la stanza di Meredith quando

fu sfondata la porta perché era lontana dalla stanza, era vicina all'ingresso, nel soggiorno. Identica dichiarazione ha reso Marco Zaroli, uno dei giovani che sfondano la porta della casa di Meredith, dice che Amanda e Raffaele erano lontani e non videro nulla (verbale udienza 6 febbraio 2009, p. 183). Luca Altieri lo stesso (ud. 6 febbraio 09, p. 220). Lo stesso vale per Paola Grande, presente con gli altri due (verbale 6 febbraio 2009, pp. 253 e 254).

Anche l'Isp. della Polizia Postale Battistelli Michele dice che i due non videro nulla quando fu sfondata la porta (vedrbale 6.02.09, pp. 73 e 74).

Il Direttore tecnico principale fisico della Polizia di Stato, del Gabinetto interregionale di Polizia Scientifica di Padova Dr. Francesco Camana, sentito in data 23.05.09, rispondendo alla domanda di questo PM se la posizione della vittima, cioè del punto in cui la vittima è stata colpita, guardando all'armadio di fronte, fosse all'interno di questa larghezza dell'armadio, cioè "nell'ambito dello specchio dell'armadio", ha confermato più volte questo particolare, affermando: "si vede che proprio la convergence area, quindi di conseguenza anche l'origine in volume sta proprio di fronte all'anta dell'armadio e non potrebbe essere diversamente data anche... questo anche un medico legale lo può... Certamente, sì, proprio di fronte all'anta addirittura" (vds. le risposte del Dr. Camana alle domande di questo PM a p. 205).

Quindi, Amanda ha descritto il punto dove fu effettivamente uccisa Meredith (di fronte all'armadio) e ha descritto lo stato del cadavere e della stanza e la lesione alla gola, parlando con le connazionali di Meredith, sebbene, al momento in cui la porta della camera di Meredith fu sfondata, né lei né Sollecito, per certo, poterono guardare dentro. A suo dire, né lei né Sollecito entrarono in quella stanza la mattina prima dell'arrivo della Polizia perché era chiusa. Eppure lei sapeva tutto. Lo sapeva perché era stata in quella stanza al momento del delitto e quando Meredith fu lasciata come è stata ritrovata.

Quindi, il comportamento post delictum è altamente indiziario. La Corte ha immotivatamente escluso la rilevanza del comportamento dei due imputati *post*

*delictum*, affermando che innumerevoli possono essere le reazioni individuali a fatti altamente traumatici (vds. ad esempio, la sentenza a p. 136). Sfugge alla Corte che sono altrettanto varie le condotte *post delictum*, tante quante le reazioni emotive ad eventi traumatici. Ammesso che queste ultime non abbiano rilevanza, qui non vi è questione di reazioni emotive. **Qui la Knox dimostra di essere a conoscenza di particolari** (cadavere parzialmente occultato da una coperta, con un piede che usciva fuori, sangue nella stanza, lesione profonda al collo, morte dopo un'agonia e, soprattutto, uccisione avvenuta di fronte all'armadio a destra del letto di Meredith) **che non avrebbe potuto conoscere se fosse vero che non era presente nella casa di Via della Pergola al momento del delitto né, comunque, prima che la porta della camera di Meredith venisse sfondata alla presenza della Polizia Postale nella tarda mattinata del 2 novembre 2007**. Qui non si tratta di reazione emotiva, si tratta di circostanze vere che la Knox non avrebbe potuto conoscere se fosse l'alibi.

Quindi, c'è un vizio di cui alla lett. e) (seconda parte) dell'art. 606 c.p.p.: *mancanza della motivazione in relazione alle dichiarazioni testimoniali e allo stesso controesame della Knox, sopra indicati*.

20. La valutazione di "non incompatibilità" equivarrebbe a nulla (sentenza a p. 64). Perché ? La Corte non lo dice. 606, lett. e) c.p.p.

21. A p. 68 la Corte ha sostenuto che, mentre la Corte di primo grado ha ritenuto di risolvere una controversia scientifica complessa in base a valutazioni scientifiche dalla stessa Corte formulate, essa ha invece ritenuto di non poter risolvere tale controversia in base a criteri scientifici "senza l'ausilio di periti di propria fiducia, da essa nominati e che potessero svolgere l'incarico affidato nel pieno contraddittorio delle parti" (p. 68 della sentenza che s'impugna).

Tre sono gli errori di fondo di tale affermazione.

Il primo è quello di ritenere che, in presenza di questioni di natura scientifica che esulando dai limiti ordinari della competenza professionale del magistrato, il Giudice debba, con assoluta automaticità, nominare un perito di propria fiducia per valutare le risultanze, automaticità che non esiste nel vigente ordinamento e che diventa tanto più anomala in sede d'appello dove il potere dell'organo giudicante può solo eccezionalmente disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e in relazione ad accertamenti irripetibili già compiuti nel corso delle indagini, cioè nell'ambito di pertinenza di tali accertamenti.

Il secondo, conseguente, è quello di un automatico recepimento delle conclusioni del perito che contrasta con il potere valutativo del Giudice stesso che ben può disattendere e ritenere non attendibili e scientificamente esatte le conclusioni del perito (vds. Cass. pen. Sez. I, 24 marzo 1992, n. 767).

Il terzo errore risente dell'evidente pregiudizio contro l'ufficio e le funzioni del Pubblico Ministero che traspare in modo totalmente ingiustificato, incomprensibile ma evidentissimo da tutta la sentenza di cui costituisce, è innegabile, il "filo conduttore": l'accertamento svolto nel pieno contraddittorio delle parti era anche quello fisiologicamente svoltosi nelle indagini preliminari in relazione all'istituto dell'art. 360 c.p.p. Non vi era bisogno, in altre parole, di una perizia per disporre di un accertamento in contraddittorio. Ma, trattandosi di accertamento svolto dal PM, l'incomprensibile e antiggiuridico pregiudizio "ideologico" della Corte si è esplicitato anche in questo caso, conducendo a risultati che hanno gravemente stravolto e mutilato le risultanze processuali e lo stesso potere di valutazione del Giudice sulla perizia, degradato a mero atteggiamento di acritica adesione a conclusioni di periti che meritavano fiducia solo perché nominati dal Giudice stesso. Vi è un vizio di assoluta illogicità e carenza

motivazionale di cui alla prima parte della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., in relazione a una circostanza rilevantissima, quale l'ingiustificata e acritica adesione alle conclusioni dei periti.

Se si pensa, poi, che la Corte, senza disporre altre perizie, ha aderito alle conclusioni dei Consulenti delle difese degli imputati (non delle parti civili Kercher) in materia di orma sul tappetino (p. 93 e segg.), impronte evidenziate con il Luminol (p. 100 e segg.) e tracce ematiche nel bagno piccolo (p. 110 e segg.), tanto per fare solo alcuni esempi, è innegabile la contraddizione con la decisione di disporre la perizia genetica Conti - Vecchiotti sul coltello di cui al rep. 36 e sul gancetto del reggiseno. In quest'ultimo caso, infatti, la Corte ha ritenuto, erroneamente e immotivatamente, di disporre la perizia su tali reperti, demandandone la decisione a periti da essa nominati, vista la complessità delle questioni scientifiche, estranee all'ordinaria competenza dei giudici. In altri casi, viceversa, anch'essi caratterizzati dall'identica complessità e "scientificità" delle questioni, la Corte non ha ritenuto di avvalersi di propri periti e, tra le valutazioni della Polizia Scientifica e dei CC.TT. di parte civile e quelli dei CC.TT. degli imputati, ha ritenuto di privilegiare queste ultime. Vi è evidentissima contraddittorietà e illogicità motivazionale ex art. 606, lett. e), prima parte c.p.p.